

Adozione

# Contrario all'ordine pubblico riconoscere come genitori una coppia omosessuale

Tribunale per i minorenni di Brescia  
Decreto 26 settembre 2006

Presidente Fondrieschi;  
Relatore Caprioli

## La massima

**Adozione - Adozione concessa in un paese straniero a coppia omosessuale - Trascrizione del provvedimento in Italia - Contrarietà all'ordine pubblico - Sussistenza.** (Legge 184/1983, articolo 36)

Ben può recepirsi nel nostro Paese una sentenza che dichiari l'adozione di un minore anche in favore di una coppia di fatto ovvero di una coppia non coniugata, e parimenti potrebbe farsi anche ove l'adozione fosse stata pronunciata all'estero in favore di una persona single. Analogo discorso non può farsi in caso di coppia omosessuale, dovendosi ritenere che, almeno per ora, consentire la creazione di un rapporto genitoriale tra un minore e due persone dello stesso sesso urti contro i nostri principi fondamentali etici e sociali.

### Osserva

L'art. 36, IV comma legge 184/83, introdotto dalla legge 31/12/1998 n. 476, prevede che «l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza per almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della convenzione». Tale convenzione, all'art. 24, prevede che «il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno stato contraente solo se esso è manifestamente contrario all'ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore».

### Omissis

Dalla lettura della documentazione agli atti emerge tuttavia come il ricorrente abbia contratto matrimonio il ...2004 con il sig. (A), con il quale vive, e che il Tribunale del Massachusetts ha pronunciato in favore di entrambi, in quanto coniugi e coppia, l'adozione del piccolo (B) il quale infatti ha acquisito i cognomi di entrambi i genitori venendo a chiamarsi (B-C-A).

Si tratta quindi di una adozione pronunciata in favore di una coppia di coniugi dello stesso sesso sicché non ci si può che porre il problema di valutare se tale tipo di adozione possa ritenersi contraria al nostro ordine pubblico: perché in tal caso, come sopra esposto, l'art. 36 IV autorizza il Tribunale a rifiutare il riconoscimento della sentenza straniera.

Come è noto, la nostra legge nazionale in materia di adozioni richiede quale requisito perché si possa ottenere l'adozione cd. legittimante di un minore il fatto che gli adottanti siano coniugati (art. 6 legge 184/83); la necessità del matrimonio tra gli adottanti è stata confermata anche dalla legge 28/3/2001 n. 149 che ha parzialmente modificato la legge 184/83: sicché il matrimonio appare allo stato attuale rappresentare un requisito irrinunciabile perché si possa addivenire ad un'adozione per la nostra legge. E, poiché in Italia non è consentito il matrimonio tra persone dello

stesso sesso, va da sé che nel nostro paese il ricorrente mai avrebbe potuto ottenere una sentenza come quella pronunciata in Massachusetts.

### Omissis

Nondimeno questo Tribunale ha già ritenuto (decreto in data 19/10/2004 nell'ambito del proc. n. 26/4 RGDD) che ben possa recepirsi nel nostro paese una sentenza che dichiari l'adozione di un minore anche in favore di una coppia di fatto ovvero di una coppia non coniugata, e parimenti ritiene potrebbe farsi anche ove l'adozione fosse stata pronunciata all'estero in favore di una persona "single". E questo perché si ritiene che non urti contro il nostro ordine pubblico il fatto che genitore adottivo possa divenire anche una coppia non sposata o addirittura un "single": infatti, come è noto, per ordine pubblico deve considerarsi quell'insieme di principi fondamentali ed indefetibili del nostro ordinamento che non possono essere derogati senza grave turbamento dell'ordine sociale e senza urtare contro le basi etiche della nostra convivenza civile nazionale. Del resto è noto che il concetto di ordine pubblico è relativo e suscettibile di profonde trasformazioni dello spazio e nel tempo per effetto del mutamento dei costumi e dell'etica sociale e non si può che rilevare come il fenomeno della famiglia di fatto nella nostra società è in espansione e che recenti dibattiti in dottrina si sono svolti in relazione alla possibilità di ammettere all'adozione legittimante anche persone non sposate o addirittura i "single".

Analogo discorso non ritiene questo Tribunale possa farsi nella fattispecie in esame dovendosi ritenere che, almeno per ora, consentire la creazione di un rapporto genitoriale tra un minore e due persone dello stesso sesso urti contro i nostri principi fondamentali etici e sociali.

Il ricorso va quindi rigettato.

### P.Q.M.

Visto il parere reso dal PM in sede in data 25/9/2006; letto l'art. 36 legge 184/83 e succ. modifiche rigetta il ricorso proposto da (C).